

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 marzo 1999, n. 1/16.1

Determinazione dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali dei docenti di religione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

vista la deliberazione della Giunta provinciale 1 marzo 1999, n. 621,
emana il seguente decreto:

In concerto con l'ordinario diocesano vengono determinati i seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali dei docenti di religione cattolica:

I. Per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unicamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o un titolo estero equivalente;

ovvero

b) l'attestato "Studienberechtigungszeugnis" di una Università austriaca, conseguito entro il 30 settembre 2002, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o un titolo estero equivalente;

ovvero

c) uno dei titoli di studio indicati al punto 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso i titoli esteri indicati alle lettere a) e b) sono riconosciuti come equivalenti dall'intendente scolastico competente d'intesa con l'ordinario diocesano.

2. Per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza, dottorato o altro diploma di grado universitario) in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

ovvero

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore, unitamente a un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

ovvero

c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede, unitamente a un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

ovvero

- d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o un titolo estero equivalente.

Ai fini dell'ammissione al concorso i titoli esteri indicati alla lettera d) sono riconosciuti come equivalenti dall'Intendente scolastico competente d'intesa con l'ordinario diocesano.

3. Ai concorsi speciali di cui all'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e al primo concorso ordinario per titoli e esami per l'insegnamento della religione nelle scuole elementari, secondarie di primo e secondo grado sono ammessi anche i docenti di religione che dimostrino di possedere uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unicamente ad un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o un titolo estero equivalente;

ovvero

- b) attestato "Studienberechtigungszeugnis" conferito da una Università austriaca, unicamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o un titolo estero equivalente;

ovvero

- c) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;

ovvero

- d) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

Ai fini dell'ammissione al concorso i titoli esteri indicati alle lettere a) e b) sono riconosciuti come equivalenti dall'intendente scolastico competente d'intesa con l'Ordinario diocesano.

4. Chi non è in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 3, è da ritenere come insegnante di religione dotato della qualificazione necessaria, se nell'anno scolastico 1985/86 ha maturato cinque anni di servizio in qualità di insegnante di religione cattolica. La predetta anzianità di servizio sostituisce i titoli di studio di cui al punto 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, li 2 marzo 1999

**IL PRESIDENTE DELLA G.P.
L. DURNWALDER**